

COMUNE DI SAN PIER D'ISONZO

STATUTO

Delibera n. 12 del 23/3/2006.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI, FUNZIONI E FINALITA'

CAPO I

PRINCIPI GENERALI E FUNZIONI

Art. 1

Autonomia statutaria

1. Il Comune di San Pier d'Isonzo (Gorizia) è l'ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico nel rispetto dei principi di democrazia, eguaglianza, pace e solidarietà sanciti dalla Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica italiana, della Regione e del presente Statuto, e persegue le finalità ed i principi della Carta europea delle autonomie locali.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune di San Pier d'Isonzo partecipa all'*Accordo di programma per l'attuazione di Città Mandamento della Sinistra Isonzo* al fine di promuovere il coordinato sviluppo del territorio dei comuni partecipanti.

Art. 2

Sede, territorio, stemma e gonfalone

1. Il Comune, costituito dalle località di San Zanut, Cassegliano e San Pier d'Isonzo, ha sede legale nel centro abitato di San Pier d'Isonzo. Il territorio comunale, confina con i comuni di Turriaco, S.Canzian d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Fogliano Redipuglia, Villesse e Ruda.
2. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone. Lo stemma comunale è di colore rosso, quadripartito da una croce argentata sulla quale si incrociano le chiavi di San Pietro. Il gonfalone comunale è un drappo di colore giallo ornato di ricami d'argento e verdi, caricato dello stemma sopra descritto, sormontato da una torre d'argento, aperta, finestrata di nero. Sopra la torre sta l'iscrizione centrata in argento: "COMUNE DI SAN PIER D'ISONZO". La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 3

Funzioni

1. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico che esercita garantendo a chi risiede e opera sul territorio comunale pari opportunità, senza distinzione di sesso, lingua, età, religione, nazionalità, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, garantendo la partecipazione di tutti alle scelte politiche e all'attività amministrativa.
2. Il Comune è titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi statali e regionali, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e della Città Mandamento e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione.

Art. 4

Esercizio di funzioni statali

1. Il Comune gestisce i servizi elettorale, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare, nonché gli ulteriori servizi di competenza statale affidatigli dalle leggi secondo i rapporti finanziari e le risorse assicurate.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

CAPO II

FINALITA'

Art. 5

Programmazione economica, sociale e territoriale

1. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e della Città Mandamento e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione e attuazione adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e cooperazione. Per la realizzazione delle proprie finalità, che saranno indirizzate al rispetto della sua attuale destinazione socio economica, si presterà particolare attenzione all'agricoltura, all'equilibrio ambientale e a un adeguato sviluppo dell'artigianato e della piccola impresa.

Art. 6

Assetto e utilizzo del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali,

dei servizi e degli impianti produttivi e commerciali, finalizzato ad una migliore qualità della vita.

2. Al fine di assicurare il diritto all'abitazione promuove piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente.

Art. 7

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce lo sviluppo e l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove, anche mediante la cooperazione, l'attività agricola e agrituristica nel quadro delle direttive europee, nazionali e regionali. Favorisce lo sviluppo dell'agricoltura nel rispetto ambientale con particolare attenzione a forme di agricoltura biologica e biodinamica.
3. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e della piccola impresa, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti e l'aumento dell'occupazione.

Art. 8

Pari opportunità

1. Il Comune di San Pier d'Isonzo assicura la condizione di pari opportunità tra uomo e donna secondo quanto indicato dalle normative vigenti e ne promuove la rispettiva presenza nei propri organi collegiali. Il Comune garantisce altresì a chi risiede od opera sul territorio comunale pari dignità senza distinzione di sesso, lingua, gruppo etnico, religione, nazionalità, condizioni personali e sociali.

Art. 9

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, ai disabili e agli invalidi e si impegna altresì nella prevenzione delle tossicodipendenze.

Art. 10

Tutela dei beni ambientali e storico-artistici

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani di difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 11

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove e sostiene attività culturali che favoriscono la crescita delle persone e valorizza le tradizioni locali e il patrimonio di memoria dell'intera comunità.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune sostiene e favorisce l'istituzione di Enti, Organismi ed Associazioni culturali, ricreative e sportive, nonché promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, Organismi ed Associazioni.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti sono disciplinati da apposito Regolamento che deve altresì prevedere il concorso degli Enti, degli Organismi e delle Associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale degli stessi.

Art. 12

Cooperazione europea e internazionale

1. Il Comune si riconosce come comunità di cittadini che nel loro ambito territoriale sono titolari della sovranità che appartiene al popolo e persegue le finalità ed i principi della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, del diritto dei popoli a vivere nella pace, del diritto allo sviluppo e della carta europea dell'autonomia locale nel presupposto che la valorizzazione delle autonomie territoriali è strettamente collegata al processo di unificazione dell'Europa.
2. A questo fine il Comune, in coerenza con la carta costituzionale, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, opera per la cultura della pace e dei diritti umani.
3. Favorisce i processi di integrazione della Comunità Europea tramite forme di cooperazione, di aiuti in particolari occasioni, di scambi e di gemellaggi con altri Enti territoriali.

Art. 13

Tutela degli animali

1. Il Comune promuove idonee iniziative per diffondere tra i cittadini il rispetto degli animali.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 14

Organi

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, la Giunta e il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 15

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute

del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal Segretario.

Art. 16

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, costituito in conformità alla legge, è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono vevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 17

Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri. In tal caso, se tali argomenti sono di competenza consiliare, la riunione deve tenersi entro 20 giorni e i punti proposti devono essere inseriti all'ordine del giorno.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e deve essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo comunale almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 2 giorni lavorativi prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene effettuata dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la

Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

12. L'attività del Consiglio comunale è disciplinata da un apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Art. 18

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e dei problemi che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 19

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 20

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo di cui al successivo art. 21 del presente Statuto.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

5. I consiglieri possono svolgere incarichi specifici e temporanei su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestono particolare rilevanza per l'attività dell'Ente, senza rilevanza esterna ed esclusivamente con finalità consultive.

Art. 21

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.
3. E' istituita la conferenza dei capigruppo. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale.
4. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.
5. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione per tale scopo dal Sindaco.

Art. 22

Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni possono essere composte da consiglieri comunali eletti con criterio proporzionale, oppure essere miste. Per quanto riguarda le

commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinati con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 23

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e sulle strutture gestionali ed esecutive.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di Amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

Art. 24

Attribuzioni di Amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
 - b) rappresenta in giudizio il Comune nei procedimenti giudiziari ordinari ed amministrativi o come attore o come convenuto con l'autorizzazione della Giunta;
 - c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del dlgs 267/2000;
 - d) esercita altresì le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
 - e) emana le ordinanze nei casi previsti dalla legge, dagli atti aventi forza di legge e dai regolamenti;
 - f) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - g) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
 - h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;
 - i) stipula le convenzioni tra i Comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi;
 - l) attribuisce le funzioni di messo comunale;
 - m) provvede autonomamente a richiedere i finanziamenti e le agevolazioni per i vari settori d'intervento di competenza del Comune.

Art. 25

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi in Giunta.

Art. 26

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e, sentita la Giunta comunale, dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi della legge e del regolamento;
 - b) può convocare e presiedere la conferenza dei capi gruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
 - c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
 - d) dispone la convocazione della Giunta per l'esame delle proposte scritte da ciascun assessore;
 - e) ha potere di delega delle sue competenze ed attribuzioni, ad un assessore che assume la qualifica di Vicesindaco, come previsto dall'art. 27 del presente Statuto;
 - f) delega normalmente particolari specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori e/o consiglieri comunali, con sola rilevanza interna;
 - g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

- h) conferisce funzioni al Segretario comunale o ai responsabili degli uffici, nel rispetto delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti comunali vigenti.

Art. 27

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco, nominato dal Sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il Vicesindaco esercita, altresì, le funzioni del Sindaco, sino alle elezioni, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.
3. In caso di assenza od impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'assessore anziano.
4. Le funzioni di Vicesindaco non possono essere esercitate dagli assessori non consiglieri.

Art. 28

Impedimento permanente del Sindaco

1. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 5 persone eletta dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
2. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
3. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
4. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 29

Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune, collabora col Sindaco nelle attività di elaborazione, interpretazione e definizione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 30

Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a 4 nominati, di norma, tra i consiglieri comunali.
2. E' ammessa la facoltà di nominare assessori esterni, in numero non superiore a 1, cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere secondo le leggi vigenti.
3. Gli assessori non consiglieri partecipano alle adunanze del Consiglio comunale senza diritto di voto; non possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni né proposte di deliberazioni consiliari.

Art. 31

Adunanze e deliberazioni della Giunta

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco. Nel caso di suo impedimento o assenza, tali funzioni sono svolte dal Vicesindaco.
2. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti . Le adunanze non sono pubbliche e si tengono presso la sede comunale. Alle sedute possono partecipare prima della votazione soggetti estranei invitati dal presidente a fini collaborativi.
3. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 32

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune disciplina la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi con appositi atti, tra i quali il regolamento degli uffici e dei servizi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) separazione tra funzione politica e di controllo, attribuita al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco, e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale, ove nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi;
 - b) articolazione degli uffici per funzioni omogenee;
 - c) collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture del personale;

- e) trasparenza;
 - f) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza;
 - g) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
2. Nel regolamento sono determinati anche i criteri per le collaborazioni esterne, anche ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
 3. Con apposita delibera il Consiglio comunale può stabilire ulteriori principi e criteri direttivi.

Art. 33

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti nell'apposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipula di apposite convenzioni con altri comuni per la gestione convenzionata dell'ufficio di Segretario comunale.
3. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, dei singoli consiglieri e degli uffici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
4. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare i contratti nei quali l'ente è parte ad autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - c) esercita le funzioni ad esso attribuite dallo statuto o dai regolamenti, ovvero conferitegli dal Sindaco.
5. Il Segretario comunale, qualora non si sia provveduto alla nomina del Direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili e coordina l'attività degli uffici.

6. Può partecipare, con l'autorizzazione del Sindaco, a commissioni di studio interne ed esterne all'ente.

Art. 34

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa stipula di convenzione con altri comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti, può nominare un Direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. In tale caso il Direttore generale provvede anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati. La convenzione stabilirà le procedure per la nomina e la revoca del Direttore generale.
2. Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
3. Il Direttore generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina le attività garantendone l'autonoma sfera decisionale. Compete al Direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi, previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 197 del D.L.vo 267/2000, nonché l'eventuale proposta di piano esecutivo di gestione, previsto dall'art. 169 del predetto decreto.
4. Spettano inoltre al Direttore generale tutte le funzioni in materia di organizzazione del personale a questi assegnate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
5. Per l'assolvimento delle funzioni ad esso attribuite adotta gli atti di gestione che assumono la forma di "determinazioni"
6. Il Direttore generale è revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
7. Le funzioni di Direttore generale possono essere conferite dal Sindaco, sentita la Giunta comunale, con proprio provvedimento formale, al Segretario comunale, che le assomma a quelle proprie.
8. Nell'atto di nomina del Direttore generale o di conferimento delle relative funzioni al Segretario comunale vengono definiti la durata, che non può eccedere quella del mandato del Sindaco, e il relativo compenso.

Art. 35

Responsabili di servizio

1. Viene definito responsabile di servizio o di ufficio il dipendente che sia a capo di un'unità operativa autonoma, sia essa semplice che complessa;
2. La responsabilità di servizio o ufficio, unitamente alla titolarità di posizione organizzativa, di cui all'art. 34 del CCRL 1.8.2002, è affidata dal Sindaco secondo le norme del regolamento indicato all'art. 32 del presente Statuto.
3. Spetta ai responsabili dei servizi la direzione degli stessi secondo criteri e norme del regolamento indicato al comma 2. Essi svolgono, inoltre, le seguenti funzioni:
 - a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono al Sindaco la nomina degli altri membri;
 - b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
 - e) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
 - f) pronunciano le altre ordinanze previste dalle norme di legge o di Regolamento a eccezione di quelle spettanti al Sindaco;
 - g) Approvano i progetti esecutivi di opere pubbliche;
 - h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal Regolamento;

- i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
 - l) forniscono al Direttore nei termini di cui al Regolamento di contabilità gli elementi e la predisposizione della proposta di piano risorse ed obiettivi;
 - m) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Sindaco;
 - n) rispondono, nei confronti del Direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
7. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi possono delegare alcune delle le funzioni di cui al precedente comma al personale a essi sottoposto, pur mantenendo la responsabilità del regolare adempimento delle funzioni delegate.
8. Il Sindaco può attribuire ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dal Regolamento, però al momento necessarie, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
9. In caso di inerzia da parte dei Dirigenti il Sindaco previa diffida può avocare a sé i compiti previsti dalla legge regionale n, 52 del 19 novembre 1991 in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica.

CAPO III

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 36

Finanza locale

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha altresì autonoma capacità impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, adeguandosi ai principi della legislazione tributaria vigente.

Art. 37

Attività finanziaria del Comune

1. L'attività finanziaria del Comune, riconosciuta dalla legge, è resa possibile:
 - a) dall'applicazione di imposte, tasse, diritti e tariffe;
 - b) dalla riscossione di addizionali e compartecipazioni al gettito di imposte erariali;
 - c) da trasferimenti erariali e regionali;
 - d) da entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - e) da risorse per investimenti;
 - f) da altre entrate

Art. 38

Amministrazione dei beni comunali

1. L'utilizzo dei beni comunali può concorrere alle entrate finanziarie dell'Amministrazione comunale.
2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in godimento a titolo oneroso, salvo quanto previsto dai regolamenti; i beni demaniali possono essere concessi in uso a canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale in conformità alla legge.

Art. 39

Bilancio di previsione e conto consuntivo

1. L'ordinamento contabile del Comune, il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono regolati dalla legge.

Art. 40

Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni il Comune, per il perseguimento dei fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve avvenire secondo le procedure di legge e secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.
3. Nel regolamento sono dettate norme specifiche per assicurare la trasparenza delle procedure amministrative per la scelta del contraente.
4. Il Segretario comunale roga i contratti nell'esclusivo interesse del Comune.

Art. 41

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità.

CAPO IV

I CONTROLLI INTERNI

Art. 42

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, con votazione resa per scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, un revisore dei conti scelto con le modalità e tenuto conto delle incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla legge.
2. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta. Le situazioni che configurano l'ipotesi di inadempienza sono:
 - a) mancata presentazione della relazione accompagnatoria al conto consuntivo entro il termine assegnato;
 - b) la reiterata e grave carenza nella predisposizione di pareri e proposte anche su richiesta degli organi collegiali, in ordine al miglioramento dell'efficienza, produttività ed economicità della gestione. La revoca potrà comunque essere disposta dal Consiglio comunale soltanto previa contestazione formale dell'addebito, con l'assegnazione di un congruo termine per la risposta, formulata dal Sindaco su conforme deliberazione della Giunta.
3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune. Collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo. A tal fine ha facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio, anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta comunale, se richiesto nelle modalità di cui all'art. 31.
4. Al revisore spettano tutte le funzioni previste dalla legge.
5. Il revisore dei conti risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario, riferendo immediatamente al Sindaco ed al Segretario di eventuali accertate irregolarità nella gestione dell'ente.

Art. 43

Controlli interni

1. L'Amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dirigenziali,

nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente..

2. Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, per i campi di rispettiva competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri Comuni e di incarichi esterni.

CAPO V

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 44

Organizzazione sovracomunale

Il Comune di San Pier d'Isonzo promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, ed in particolare con i Comuni partecipanti all'accordo programmatico per la Città Mandamento della Sinistra Isonzo, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 45

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione e l'esercizio associato di funzioni e servizi pubblici privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 46

Consorzi

1. Il Comune favorisce la partecipazione alla costituzione di consorzi con altri enti pubblici ai sensi dell'art. 24 della L. R. 1 del 9.1.2006.

Art. 47

Unioni di Comuni

1. In attuazione del principio di cooperazione con altri enti locali e dei principi di riforma dell'ordinamento delle autonomie locali il Consiglio comunale, ove sussistono le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire servizi più efficienti alla collettività.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 48

Disposizioni generali

1. Il Comune favorisce la più ampia partecipazione di tutti i cittadini, sia singoli che associati, all'attività politico-amministrativa al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. A tal fine valorizza le forme associative e di volontariato, agevola le iniziative popolari, garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa, assicura la pubblicità degli atti e il diritto di accesso.

3. Considera le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative come interlocutrici fortemente interessate e qualificate per rappresentare gli interessi generali dei cittadini, con particolare riguardo agli anziani, ai pensionati ed ai soggetti svantaggiati.
4. Il Comune promuove anche forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 49

Consultazioni

1. L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione, o di specifiche categorie di essa, allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenze con operazioni elettorali provinciali o comunali.

Art. 50

Istanze, petizioni e proposte

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può presentare al Comune istanze, petizioni o proposte intese a promuovere la tutela di interessi collettivi.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute dal Sindaco che assume i provvedimenti di propria competenza entro un mese, oppure provvede immediatamente a farle sottoporre all'esame degli organi competenti, i quali sono tenuti a deliberare in merito entro tre mesi.
3. La decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione o della proposta, è resa pubblica mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel Comune.

Art. 51

Interrogazioni

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 52

Referendum consultivi

1. E' ammesso referendum consultivo nelle materie di esclusiva competenza comunale, con esclusione dell'istituzione e dell'ordinamento dei tributi e della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Il regolamento disciplina i tempi e le modalità del referendum, nonché la costituzione di una commissione di garanti, composta da tre membri, con il compito di sovrintendere a tutta la procedura referendaria.
3. Il referendum può essere promosso con deliberazione del Consiglio comunale adottata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. In tal caso il Sindaco provvede all'indizione del referendum entro tre mesi.
4. La procedura per il referendum può essere altresì avviata da dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune con la richiesta di ammissibilità preventiva dei quesiti da sottoporre alla commissione dei garanti. La successiva richiesta di referendum, con sottoscrizione autenticata da almeno il 10% del corpo elettorale, viene dichiarata ricevibile dalla commissione dei garanti. Entro tre mesi dalla dichiarazione di ricevibilità il Sindaco procede all'indizione del referendum. Su parere conforme della commissione dei garanti, il Sindaco non provvede all'indizione del referendum qualora il Consiglio comunale abbia nel frattempo provveduto a deliberare sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
5. La richiesta di referendum deve contenere i quesiti da sottoporre alla popolazione esposti in termini chiari ed intelligibili.

6. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o residenti da almeno 5 anni nello stesso.
7. Non possono essere proposti referendum consultivi, né possono essere ricevute le richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione dei risultati. In ogni caso i referendum di cui al presente articolo non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.
8. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva, con apertura ininterrotta dei seggi per 10 ore. Lo spoglio delle schede deve terminare nella stessa giornata della votazione.
9. La pubblicità data alla consultazione, secondo i criteri stabiliti nel regolamento sostituisce la stampa e la consegna dei certificati elettorali.
10. La partecipazione alla votazione è attestata con l'approvazione della firma dell'elettore sulla lista sezionale. La consultazione è valida se ha partecipato al voto più del 50% degli elettori.
11. Il quesito sottoposto è dichiarato accolto nel caso in cui abbia ottenuto il voto favorevole da parte della maggioranza dei partecipanti al voto. In tal caso il Sindaco propone al Consiglio comunale, entro due mesi dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
12. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
13. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 53

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione di organizzazioni di volontariato, di associazioni che perseguono senza scopo di lucro finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, ricreative e sportive, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale e artistico.
2. La valorizzazione delle libere forme associative potrà avvenire mediante la concessione di contributi, la concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune con l'attribuzione di vantaggi economici di altro genere, predeterminandone modo e forme in un apposito regolamento.

Art. 54

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III

DIFENSORE CIVICO

Art. 55

Istituzione dell'Ufficio

1. Ai fini della garanzia del buon andamento, dell'imparzialità e della correttezza dell'azione amministrativa il Consiglio comunale può istituire l'ufficio del difensore civico in associazione con altri enti, definendo con questi le modalità della nomina del difensore civile, le funzioni e quant'altro necessario per il funzionamento dell'ufficio.

CAPO IV

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 56

Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'Amministrazione comunale deve rendere noto all'interessato il nome del funzionario responsabile della procedura e di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 57

Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti a istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento,
3. A ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.

4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'Amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 58

Procedimenti d'ufficio

1. Nel caso di procedimenti d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quali gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine, chiedere, di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile, o dall'amministratore, che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale è consentito sostituirla con la pubblicazione all'albo comunale e negli appositi spazi per gli avvisi pubblici.

TITOLO IV

ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 59

Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche allo Statuto possono essere sottoposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri.
2. Il Sindaco cura l'invio a tutti i consiglieri delle proposte redatte con i relativi allegati almeno trenta giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.
3. Ogni iniziativa di revisione dello Statuto respinta dal Consiglio comunale non può essere riproposta se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
4. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 60

Potestà regolamentare

1. Nel rispetto della legge e dello Statuto il Consiglio comunale e la Giunta, in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano le rispettive competenze, adottano i regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione all'albo comunale, a meno che non siano adottati con deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva.